



Area 1 - Che cosa è la PA

Modulo 1 – Cosa è la PA e come si articola

Lezione 1.1.3.– La Giustizia costituzionale

Introduzione

In questa lezione approfondiremo il ruolo della Corte costituzionale, che nel nostro ordinamento esercita il controllo giurisdizionale sul rispetto della Costituzione. Vedremo insieme la composizione della Corte e analizzeremo nel dettaglio le sue funzioni principali, ovvero:

1. giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle Leggi;
2. giudicare sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato;
3. giudicare sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica;
4. giudicare l'ammissibilità del referendum abrogativo.

La Corte costituzionale

La Corte costituzionale è l'Organo preposto a difesa della legalità costituzionale. In virtù delle particolari funzioni ad essa attribuite, la Corte si configura come un organo neutro e imparziale rispetto agli altri poteri dello Stato. La neutralità e l'imparzialità dell'Organo sono garantite sia dai requisiti tecnici richiesti per la nomina a Giudice costituzionale, sia dalla composizione articolata ed eterogenea prevista dalla Costituzione. Approfondiamo questi aspetti.

Composizione della Corte

La Corte costituzionale si compone di 15 Giudici:

- 5 eletti dal Parlamento in seduta comune, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 3/5;
- 5 nominati dal Presidente della Repubblica;
- 5 nominati dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative, ovvero Corte di Cassazione, Corte dei Conti e Consiglio di Stato.

I Giudici sono scelti tra:

- magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori;
- professori ordinari di università in materie giuridiche;
- avvocati con più di vent'anni di esercizio.

Ogni Giudice dura in carica 9 anni, più di ciascun organo chiamato a scegliere i Giudici, e il mandato non è rinnovabile. È inoltre previsto un rigido regime di incompatibilità con altre cariche elettive e professionali.

Le funzioni della Corte costituzionale

La Costituzione affida alla Corte costituzionale tre funzioni fondamentali:

- giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle Leggi e degli Atti aventi forza di Legge dello Stato e delle Regioni;
- giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sui conflitti tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni;

- giudicare sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica.

A queste si aggiunge poi il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, competenza attribuita alla Corte dalla Legge costituzionale n. 1/1953.

Vediamole queste funzioni nel dettaglio.

Il controllo di legittimità costituzionale delle Leggi: il modello italiano

Iniziamo con la prima funzione della Corte costituzionale cioè il sindacato sulla legittimità costituzionale delle Leggi. Questo rappresenta sicuramente la principale responsabilità di qualsiasi organo di giustizia costituzionale ed è sia una conseguenza che la principale garanzia del carattere “rigido” della nostra Costituzione. Rispetto ad altre esperienze europee e internazionali, il modello italiano si caratterizza per una serie di criteri. Il controllo è infatti prevalentemente:

- successivo, perché il giudizio riguarda Leggi o Atti già in vigore;
- accentrato, perché la funzione è attribuita a un unico Organo, la Corte costituzionale;
- indiretto, perché i cittadini non possono ricorrere direttamente alla Corte, la quale può essere investita della questione soltanto da un Giudice.

Il controllo di legittimità costituzionale delle Leggi: oggetto e parametro

Sono sottoposti al controllo della Corte costituzionale le Leggi dello Stato e delle Regioni, nonché gli Atti aventi forza di Legge emanati dal Governo. Il controllo di legittimità sugli Atti può riguardare:

- vizi formali, derivanti dal mancato rispetto delle regole procedurali sulla loro formazione;
- vizi materiali, derivanti dalla violazione delle regole e dei vincoli posti dalla Costituzione.

La legittimità costituzionale è giudicata in base al rispetto di un parametro di giudizio, rappresentato in primo luogo dalle norme derivanti dalla Costituzione e dalle Leggi costituzionali. Tuttavia, la Corte può assumere a parametro anche norme non di rango costituzionale, la cui violazione può però implicare un’infrazione indiretta delle norme costituzionali. In questi casi, si parla di “parametro interposto”.

Un esempio classico è il mancato rispetto da parte di un Decreto Legislativo dei principi e criteri direttivi fissati dalla Legge delega.

Il giudizio in via incidentale

Esistono due modalità di accesso al controllo sulla costituzionalità delle Leggi: il procedimento in via incidentale e quello in via principale. Si parla di “giudizio incidentale” quando la questione di legittimità sorge nel corso di un procedimento giudiziario, detto giudizio principale o “a quo”. In questi casi la questione sorge indirettamente come incidente processuale, a seguito del dubbio sulla costituzionalità della legge che il Giudice è chiamato ad applicare in quel determinato procedimento. La questione di legittimità può essere sollevata da una delle parti o dal Giudice stesso. Prima di sottoporre la questione alla Corte, il Giudice deve verificare due presupposti:

- che la Legge sia rilevante per la risoluzione del giudizio;
- che la questione non sia manifestamente infondata, cioè che abbia un minimo di fondamento giuridico.

Verificata la sussistenza di questi presupposti, il Giudice emette un’ordinanza di rinvio (detta “ordinanza di remissione”) e sospende il giudizio fino alla pronuncia della Corte.

Il giudizio in via principale

La questione di legittimità può essere poi sollevata anche quando lo Stato presenta ricorso contro le Leggi regionali, o quando le Regioni presentano ricorso contro le leggi statali o di altre Regioni. Il ricorso deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri o dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge. In questo caso si parla di “giudizio in via principale”, in quanto la questione è proposta direttamente, con procedura ad hoc, e non nell’ambito di un giudizio.

Esiste una differenza sostanziale tra il ricorso presentato dallo Stato e quello avanzato dalla Regione. Lo Stato può impugnare le leggi regionali qualora ritenga che la Regione violi una qualsiasi disposizione costituzionale. Le Regioni invece possono impugnare le leggi statali solo di fronte a una presunta violazione della propria sfera di competenza, e quindi dell’art. 117 della Costituzione che disciplina il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

Tipologie di decisioni della Corte

Dopo aver visto come può sorgere la questione della legittimità vediamo ora le tipologie di sentenze.

Nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi esistono fondamentalmente tre tipologie di decisione della Corte costituzionale:

- le decisioni di inammissibilità, quando mancano i presupposti per procedere a un giudizio di merito;
- le decisioni di rigetto, con cui la Corte dichiara non fondata la questione sollevata dal Giudice “a quo”, dal Governo statale o dalla Giunta regionale;
- le decisioni di accoglimento, con cui la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. La sentenza causa l’invalidità della Legge o delle singole disposizioni di Legge sottoposte a giudizio. L’effetto è simile a quello dell’annullamento.

Nella prassi, la Corte ha sviluppato ulteriori tipologie di decisioni che arricchiscono questa classificazione. Tra queste rientrano:

- le sentenze interpretative di rigetto, con cui la Corte dichiara infondata la questione di legittimità perché questa si basa su una cattiva interpretazione della disposizione impugnata;
- le sentenze manipolative di accoglimento, quando la Corte dichiara l’illegittimità di una legge nella parte in cui questa prevede o non prevede qualcosa.

I conflitti di attribuzione

Veniamo ora alla seconda funzione della Corte costituzionale: i giudizi sui cosiddetti conflitti di attribuzione.

La Costituzione ne prevede due tipologie. Innanzitutto, la Corte è chiamata a dirimere le controversie sorte tra due poteri dello Stato: ogni Organo dello Stato può infatti agire di fronte alla Corte qualora ritenga che un altro Organo abbia leso le proprie attribuzioni costituzionali.

La Corte è poi chiamata a dirimere anche le controversie sorte tra lo Stato e una Regione, o tra diverse Regioni, in seguito all’approvazione di un Atto di una o dell’altra parte. Sono ovviamente esclusi gli Atti legislativi, per i quali è previsto il giudizio di legittimità in via principale. Si tratta quindi di Atti amministrativi di Stato o Regioni o di provvedimenti giurisdizionali emanati da un giudice.

In entrambi i casi il giudizio viene introdotto dal ricorso della parte che si ritiene lesa e la controversia si risolve tramite una sentenza che stabilisca a chi spetti la competenza.

Il giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica

Analizziamo poi la terza funzione principale della Corte costituzionale, la quale è chiamata a deliberare in merito a eventuali accuse promosse contro il Presidente della Repubblica. In base all'art. 90 co. 1 della Costituzione, il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In questi casi, il Presidente è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. In base all'art. 134, il giudizio spetta alla Corte costituzionale, integrata in questo caso da 16 membri estratti a sorte da un apposito elenco di cittadini predisposto dal Parlamento.

Il procedimento davanti alla Corte si conclude con sentenza non soggetta a impugnazione, a meno che dopo l'eventuale condanna non emergano ulteriori fatti tali da far ripartire un nuovo procedimento per la revoca della sentenza.

Il giudizio di ammissibilità sul referendum abrogativo

Veniamo infine al giudizio di ammissibilità sul referendum abrogativo, istituito previsto dall'art. 75 della Costituzione. Nell'ambito di questa specifica funzione, la Corte è chiamata a verificare che il referendum non abbia per oggetto uno degli atti espressamente esclusi dall'art. 75 co. 2, ovvero le Leggi:

- tributarie;
- di bilancio;
- di amnistia e indulto;
- di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

A questi si aggiungono poi le materie sottratte a referendum sulla base della giurisprudenza costituzionale. Tra queste rientrano:

- le Leggi costituzionali;
- le Leggi rinforzate;
- le Leggi elettorali. Queste ultime non possono essere sottoposte a referendum nella loro totalità: solo singole disposizioni possono essere oggetto del quesito referendario.

Conclusioni

Siamo arrivati alla fine della nostra panoramica sul sistema di giustizia costituzionale italiano, esercitato nel nostro ordinamento dalla Corte costituzionale che abbiamo analizzato nelle sue caratteristiche e funzioni.

Grazie per aver partecipato a questa videolezione!